



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



Grazie ai colleghi

DISCOTECHE: SIULP, bene direttiva Alfano perché Forze di polizia sempre pronte a tutelati i giovani.

Il problema della ricerca forsennata e spasmodica dello "sballo a tutti i costi" non può essere affrontato solo come un problema di polizia giacché esso è, innanzitutto, un problema di educazione alla legalità e di ricostruzione dei valori etici e sociali da dare ai nostri giovani. Valori che devono essere il farò al quale loro devono guardare con convinzione, anche quando cercano il divertimento, e non perché temono la presenza delle Forze di polizia.

Nell'attesa di ricostruire la rete di protezione sociale attraverso l'educazione alla legalità e al rispetto della propria vita, bene la direttiva del Ministro Alfano di incrementare i controlli per sensibilizzare i nostri giovani anche perché i poliziotti e le Forze di polizia tutte sono sempre pronte per la tutela e la sicurezza dei nostri giovani.

Lo afferma in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP nel commentare i drammatici fatti che coinvolgono i

FLASH nr. 31 - 2015

- DISCOTECHE: SIULP, bene direttiva Alfano perché Forze di polizia sempre pronte a tutelati i giovani.
- Polizia: SIULP Questura Catania "svende" poliziotti. Speriamo non con avallo ministro Alfano e prefetto Pansa ai quali chiediamo intervento urgente.
- Comparazione stipendiale tra gli assistente capo e i vice sovrintendente / sovrintendente.
- Il congedo parentale
- Congedo parentale: pronta a giorni la specifica circolare applicativa; le misure di conciliazione saranno rese permanenti dal decreto ammortizzatori sociali - comunicato stampa.



giovani e le inevitabili polemiche che si stanno sviluppando.

La Polizia di Stato, così come le altre Forze di polizia risentono in modo drammatico dei tagli lineari e scellerati degli ultimi 15 anni, così come del blocco del turnover over, fatti con il c.d. "decreto Brunetta", sottolinea il leader del Siulp, ma ciò non significa che non siano in grado di affrontare l'emergenza che si sta sviluppando a seguito della morte di alcuni giovani per la cultura della ricerca spasmodica dello sballo più che del divertimento.

Lo spirito di abnegazione delle donne e degli uomini in uniforme, unitamente agli investimenti operati a favore del Comparto sicurezza con le due ultime leggi di stabilità – che hanno invertito il trend negativo dei tagli lineari – consentono al Ministro di poter programmare ogni iniziativa, anche emergenziale, per tutelare i nostri giovani nonostante le criticità che i mezzi e gli organici registrano per effetto dei richiamati tagli e blocchi operati nei 15 anni trascorsi.

Chi afferma il contrario, oltre che irrispettoso verso tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia, ricerca solo una polemica politica sterile che, oltre ad essere inutile, nulla porta sul piano del potenziamento o dell'efficienza delle Forze di polizia o della tutela dei nostri giovani.

Lanci di Agenzia

Discoteche: Siulp, contrasto a sballo non problema polizia ma di educazione.

'Ma bene direttiva Alfano'

Roma, 13 ago. (AdnKronos) – "Il problema della ricerca forsennata e spasmodica dello 'sballo a tutti i costi' non può essere affrontato solo come un problema di polizia: è innanzitutto un problema di educazione alla legalità e di ricostruzione dei valori etici e sociali da dare ai nostri giovani, faro cui devono guardare non perché temono la presenza delle forze di polizia". Lo scrive in una nota Felice Romano, segretario generale del Siulp.

"Detto questo -prosegue la nota- è un bene la direttiva del ministro Alfano di incrementare i controlli per sensibilizzare i nostri giovani anche perché i poliziotti e le forze di polizia tutte sono sempre pronte per la tutela e la sicurezza dei nostri giovani".

Discoteche: Siulp; non solo problema polizia, ma noi pronti.

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - «Il problema della ricerca forsennata e spasmodica dello sballo a tutti i costi non può essere affrontato solo come un problema di polizia. È, innanzitutto, un problema di educazione alla legalità e di ricostruzione dei valori etici e sociali da dare ai nostri giovani». Lo afferma Felice Romano, segretario generale del sindacato di polizia Siulp.

«Detto questo - spiega Romano - è un bene la direttiva del ministro Alfano di incrementare i controlli per sensibilizzare i nostri giovani anche perché i poliziotti sono sempre pronti per la tutela e la sicurezza dei nostri giovani. La Polizia di Stato, così come le altre Forze di polizia - aggiunge - risentono in modo drammatico dei tagli lineari e scellerati degli ultimi 15 anni, così come del blocco del turnover. Ma ciò non significa che non siano in grado di affrontare l'emergenza che si sta sviluppando a seguito della morte di alcuni giovani per la cultura della ricerca spasmodica dello sballo più che del divertimento».

«Lo spirito di abnegazione delle donne e degli uomini in uniforme, unitamente agli investimenti operati a favore del Comparto sicurezza con le due ultime leggi di stabilità, che hanno invertito il trend negativo dei tagli lineari - aggiunge il segretario del Siulp - consentono al ministro di poter programmare ogni iniziativa, anche emergenziale, per tutelare i nostri giovani nonostante le criticità che i mezzi e gli organici registrano per effetto dei richiamati tagli e blocchi operati nei 15 anni trascorsi. Chi afferma il contrario, oltre che irrispettoso verso tutti gli appartenenti delle forze di polizia, ricerca solo una polemica politica sterile».

**Polizia: SIULP Questura Catania “svende” poliziotti.
Speriamo non con avallo ministro Alfano e prefetto Pansa ai quali chiediamo
intervento urgente.**

Quattro poliziotti chiamati a comparire per iniziativa del gip all’udienza preliminare per lesioni nei confronti di quattro arrestati (il pm aveva chiesto l’archiviazione in presenza di un certificato che attesta “zero” giorni di prognosi), sono stati spostati per ordine della Questura di Catania ad altri incarichi senza attendere l’esito dell’udienza. Svendendo, in tal modo, i quattro colleghi che, al di là delle intenzioni, oggi agli occhi della collettività risultano già stati condannati dalla propria Amministrazione e dai propri superiori senza attendere l’esito dell’azione della magistratura.

A denunciare il fatto Felice Romano, Segretario generale del Siulp che, nel definire inaudito e inaccettabile il comportamento della Questura di Catania, si chiede se questa “svendita” dei poliziotti è operata con l’avallo del prefetto Pansa e del ministro Alfano.

Quanto fatto dalla Questura di Catania è estremamente grave, continua Romano, poiché a ogni delinquente che sarà perseguito, per ottenere la scarcerazione o l’inattendibilità dell’operato dei poliziotti, basterà dichiarare di aver subito delle percosse, anche se queste, come nel caso in esame, non sono state certificate né dai medici né dai sanitari intervenuti.

Per questo motivo chiederemo l’intervento del prefetto Pansa e dello stesso ministro Alfano perché riteniamo sia un obbligo per loro certificare se basta la sola dichiarazione di un arrestato o di un delinquente seriale di aver subito percosse, anche quando le stesse non sono certificate dai medici perché i poliziotti siano condannati dai propri superiori e svenduti alla criminalità trasferendoli ad altri incarichi.

Sono certo, conclude Romano, che Pansa e Alfano non potranno avallare un siffatto comportamento; giacché questo significherebbe “arrestare” in via preventiva e senza nessuna prova tutti gli operatori di polizia vietandogli di fare il loro dovere e di garantire la sicurezza ai cittadini e al Paese.

Roma, 8 agosto 2014

Convenzione Mazda – Siulp 2015



mazda

Il Siulp ha recentemente stipulato un’importante convenzione con la prestigiosa azienda automobilistica Mazda Motor Italia S.r.l. per l’acquisto di autovetture presso la propria rete di concessionari a condizioni speciali. Potranno accedere alla convenzione, di cui abbiamo l’esclusiva su tutto il territorio nazionale, i dipendenti della Polizia di Stato, iscritti al Siulp, per questo motivo l’eventuale acquisto dell’autovettura è subordinata ad una preventiva certificazione da parte della Segreteria Nazionale che attesti l’effettiva iscrizione al Sindacato.

I dettagli della convenzione sono integralmente visionabili nella sezione convenzioni del nostro sito www.siulp.it

Comparazione stipendiale tra gli assistente capo e i vice sovrintendente / sovrintendente.

Rispondiamo ai numerosi quesiti relativi alle differenze stipendiali esistenti tra gli assistenti capo e i sovrintendenti. Di seguito riportiamo alcuni esempi.

Assistente capo con 8 anni nella qualifica e vice sovrintendente

| | Assistente capo 8 anni nella qualifica parametro 113,50 | | Vice Sovrintendente parametro 112,25 | | Differenza stipendio mensile a favore dei vice sovrintendenti |
|-----------------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------|---|
| | mensile | annua | mensile | annua | |
| Parametro stipendio | 1.633,46 | 19.601,52 | 1.615,46 | 19.385,52 | - 18,00 |
| ria | 86,34 | 1.036,08 | 86,34 | 1.036,08 | |
| Assegno a personum (*) | | | 18,00 | 216,00 | 18,00 |
| Assegno di funzione 32 anni | 282,69 | 3.392,28 | 289,25 | 3.471,00 | 6,56 |
| Indennità pensionabile | 615,10 | 7.381,20 | 680,50 | 8.166,00 | 65,40 |
| Ind. vacanza contrattuale | 12,25 | 147,00 | 12,12 | 145,44 | -0,13 |
| TOTALE | 2.629,84 | 31.558,08 | 2.701,67 | 32.420,04 | 71,83 |

(*) Applicazione D.Lvo 30 maggio 2003 nr. 193 ; articolo 3 comma 6

A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.

Come si può notare la differenza stipendiale è pari a 71,83 euro mensili a favore del vice sovrintendente.

Assistente capo con 8 anni nella qualifica e sovrintendente

| | Assistente capo 8 anni nella qualifica parametro 113,50 | | Sovrintendente parametro 116,25 | | Differenza stipendio mensile a favore dei sovrintendenti |
|-----------------------------|---|------------------|---------------------------------|------------------|--|
| | mensile | annua | mensile | annua | |
| Parametro stipendio | 1.633,46 | 19.601,52 | 1.673,03 | 20.076,36 | 39,57 |
| ria | 86,34 | 1.036,08 | 86,34 | 1.036,08 | |
| Assegno di funzione 32 anni | 282,69 | 3.392,28 | 289,25 | 3.471,00 | 6,56 |
| Indennità pensionabile | 615,10 | 7.381,20 | 683,90 | 8.206,80 | 68,80 |
| Ind. vacanza contrattuale | 12,25 | 147,00 | 12,55 | 150,60 | 0,30 |
| TOTALE | 2.629,84 | 31.558,08 | 2.745,07 | 32.940,84 | 75,66 |

In questo caso la differenza stipendiale è pari a 75,66 euro mensili a favore del sovrintendente.

Assistente capo e vice sovrintendente

| | Assistente capo parametro 111,50 | | Vice Sovrintendente parametro 112,25 | | Differenza stipendio mensile a favore dei vice sovrintendenti |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------------|--|
| | mensile | annua | mensile | annua | |
| Parametro stipendio | 1.604,67 | 19.256,04 | 1.615,46 | 19.385,52 | 10,79 |
| ria | 86,34 | 1.036,08 | 86,34 | 1.036,08 | |
| Assegno di funzione 27 anni | 245,82 | 2.949,84 | 251,52 | 3.018,24 | 5,70 |
| Indennità pensionabile | 615,10 | 7.381,20 | 680,50 | 8.166,00 | 65,40 |
| Ind. vacanza contrattuale | 12,04 | 144,48 | 12,12 | 145,44 | 0,08 |
| TOTALE | 2.563,97 | 30.767,64 | 2.645,94 | 31.751,28 | 81,97 |

In questo caso la differenza stipendiale è pari a 81,97 euro mensili a favore del vice sovrintendente.

Assistente capo e sovrintendente

| | Assistente capo parametro 111,50 | | Sovrintendente parametro 116,25 | | Differenza stipendio mensile a favore dei sovrintendenti |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|
| | mensile | annua | mensile | annua | |
| Parametro stipendio | 1.604,67 | 19.256,04 | 1.673,03 | 20.076,36 | 68,36 |
| ria | 86,34 | 1.036,08 | 86,34 | 1.036,08 | |
| Assegno di funzione 27 anni | 245,82 | 2.949,84 | 251,52 | 3.018,24 | 5,70 |
| Indennità pensionabile | 615,10 | 7.381,20 | 683,90 | 8.206,80 | 68,80 |
| Ind. vacanza contrattuale | 12,04 | 144,48 | 12,55 | 150,60 | 0,51 |
| TOTALE | 2.563,97 | 30.767,64 | 2.707,34 | 32.488,08 | 143,37 |

In questo caso la differenza stipendiale è pari a 143,37 euro mensili a favore del sovrintendente.

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP


Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.

Il congedo parentale

Alcuni lettori ci chiedono chiarimenti in ordine all'istituto del congedo parentale, in relazione alle ultime modifiche normative intervenute.

Si tratta della possibilità di astenersi dal lavoro (astensione facoltativa) dopo la scadenza dei tre mesi di astensione obbligatoria previsti dopo il parto.

La normativa è rinvenibile nel D.lgs 26 marzo 2001 nr. 151 (art. 32) con le modifiche in ultimo apportate dal D.lgs 15 giugno 2015, n. 80.

Il diritto compete ad entrambi i genitori, per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita. I congedi parentali fruiti dai genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

Destinatari del beneficio sono dunque:

- a madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
- l'Unico e solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Per l'elevazione del periodo fino a 10 mesi, va presa in considerazione anche la situazione di "genitore solo" che si sia verificata successivamente alla fruizione del proprio periodo massimo (6 mesi per la madre e 7 per il padre), ma nel calcolo dei 10 mesi vanno computati tutti i periodi in precedenza fruiti da entrambi i genitori.

Importanti appaiono le precisazioni fornite dell'INPS con la circolare nr. 8 del 17 gennaio 2003 con riferimento alla **situazione di genitore solo**.

La situazione di "genitore solo" è riscontrabile, oltre che nei casi di morte dell'altro genitore o di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore (casi già indicati nella circolare 109 citata), anche nel caso di non riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore.

Nell'ipotesi di non riconoscimento del figlio da parte del padre, la madre richiedente il maggior periodo di congedo parentale, dovrà rilasciarne apposita dichiarazione di responsabilità; e ciò, anche qualora dalla certificazione anagrafica risulti che il cognome del bambino sia quello della madre. Una analoga dichiarazione dovrà essere fornita dal padre richiedente in caso di non riconoscimento del figlio da parte della madre.

La situazione di "ragazza madre" o di "genitore single" non realizza di per sé la condizione di "genitore solo". Deve infatti risultare anche il non riconoscimento dell'altro genitore. Analogamente dicasi per la situazione di genitore separato. Nella sentenza di separazione deve risultare che il figlio è affidato a uno solo dei genitori.

La situazione di "genitore solo" viene meno con il riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore, circostanza che deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro. È ovvio che il riconoscimento interrompe la fruizione del maggior periodo di congedo parentale concesso al genitore inizialmente considerato "solo" ed è ovvio, altresì, che il maggior periodo di congedo, già fruito in tale qualità, determina la riduzione del periodo di congedo spettante all'altro.

Alla contrattazione collettiva di settore è demandato di stabilire modalità di **fruizione del congedo su base oraria**, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. In particolare, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la disciplina collettiva potrà prevedere, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari

esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

In riferimento all'ipotesi di **parto plurimo**, la circolare nr. 333-A/9807.F.6.2 del 23 gennaio 2004 chiarisce, con specifico riferimento al parto plurimo, che l'articolo 32 del T.U. 151/2001 prevede che "per ogni bambino, nei primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro...".

Per quanto riguarda i **genitori adottivi o affidatari** (adozione, nazionale e internazionale, e affidamento), il congedo parentale può essere fruito per un totale di dieci mesi tra i due genitori, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

È opportuno evidenziare altresì che, nel caso in cui l'astensione (obbligatoria e facoltativa) sia stata usufruita per intero a seguito di un provvedimento di affidamento, non potrà essere riconosciuto un ulteriore periodo di astensione a seguito del definitivo provvedimento di adozione.

Il contratto di lavoro relativo al terzo quadriennio normativo (2002-2005) per le forze di Polizia a ordinamento civile ha previsto che "nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale e internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del Testo Unico a tutela della maternità, è concesso un corrispondente periodo di **congedo straordinario senza assegni** non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio".

La circolare nr. 8 emanata dall'INPS in data 17 gennaio 2003 chiarisce la distinzione tra "affidamento" e "inserimento" dei minori, rilevabile dall'articolo 2, comma 2, della legge 149 del 28.3.2001. L'Istituto chiarisce che tale distinzione è da tenere presente non solo ai fini delle provvidenze previste in favore dei genitori di disabili gravi (v. circ. 138 del 10.7.2001, par. 1, 11° e 12° cpv.), ma anche ai fini delle prestazioni economiche di maternità e di paternità. Pertanto, l'inserimento del minore in "comunità di tipo familiare" non è equiparabile all'affidamento.

I genitori che intendono chiedere il congedo parentale sono tenuti, salvo i casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare i rispettivi uffici competenti all'emanazione del provvedimento, con un periodo di **preavviso** non inferiore a 5 giorni, allegando la seguente documentazione:

- a) istanza del dipendente intesa ad avvalersi dell'astensione facoltativa con indicazione del periodo richiesto e specifica della data di nascita del bambino. Non è necessaria la produzione del certificato di nascita, essendo sufficiente quello eventualmente già esibito ai fini dell'astensione obbligatoria ai sensi dell'articolo 4 della legge 1204/71. Nell'istanza, occorrerà altresì indicare il trattamento economico di cui si intenda usufruire per il periodo di astensione facoltativa relativa ai primi tre anni di vita del bambino, richiedendo, quindi, il trattamento economico del congedo straordinario nel limite di 45 giorni da o l'indennità pari al 30% della retribuzione, nei limiti temporali previsti dall'articolo 15, 2° comma, lettera a) della legge 1204/71 nuovo testo.
- b) Dichiarazione del datore di lavoro dell'altro coniuge, se lavoratore dipendente, dalla quale risultino i periodi di astensione già fruiti per il figlio di cui trattasi, nonché quelli in corso di fruizione. In alternativa, si potrà produrre una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR nr. 445 del 12.2.2000, attestante gli analoghi periodi già fruiti e quelli in corso di fruizione da parte del coniuge. Con l'istanza di astensione l'interessato dovrà assumere l'impegno a comunicare eventuali e successive variazioni del periodo di fruizione del predetto beneficio da parte del coniuge.

Per quel che concerne il **trattamento economico e normativo**, i periodi di congedo

parentale sono retribuiti, in relazione alla vigente disciplina in tema di congedo straordinario di cui al T.U. nr. 3/57 e successive modifiche e integrazioni, nel modo seguente:

- fino al sesto anno di età del bambino (e cioè fino al giorno del sesto compleanno) spetterà il trattamento economico previsto in materia di congedo straordinario sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco dei sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. A tal proposito giova precisare che qualora entrambi i genitori siano appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, verrà attribuito a ciascuno di essi il trattamento economico del congedo straordinario, nei termini e con le modalità espliciti nella circolare ministeriale nr. 333-A/9807F.6.2 del 6 agosto 2001. Il diritto spetta in relazione a ciascun figlio e pertanto si avrà titolo a percepire, nei primi sei anni di vita, il trattamento economico del congedo straordinario, nella misura di 45 giorni interamente retribuiti, per ogni figlio e, nel caso in cui entrambi i genitori siano appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, il trattamento economico ivi specificato verrà attribuito a ciascuno di essi.
- Per il periodo eccedente la misura specificata e oltre il sesto anno di vita del bambino spetterà il trattamento economico di cui all'articolo 15, 2° comma, lettera a) della legge 1204/71 nuovo testo, con la corresponsione di una indennità pari al 30% della retribuzione.
- Resta salva, altresì, la possibilità per il dipendente che voglia conservare in tutto o in parte il congedo straordinario per fruirlo ad altro titolo consentito dalla legge, di scegliere direttamente il trattamento economico di cui al citato articolo 15, 2° comma, lettera a) della legge 1204/71, pari a una indennità del 30% della retribuzione.

Per quel che concerne il trattamento economico dei periodi di congedo parentale, non rientranti nel congedo straordinario, l'INPS ha chiarito che l'indennizzo del 30% spetta a prescindere dalle condizioni di reddito entro i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l'anno 2015 ad euro 6.531,07 (valore provvisorio – vedi circolare n. 78 del 16 aprile 2015).

I periodi di congedo parentale fruiti nell'arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.

In forza del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del D.lgs.151/2001, la fruizione del congedo parentale è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si applica il comma 2 dell'art.35 del d.lgs.151/2001 (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari).

Al riguardo, l'INPS ha diramato direttive con la circolare n. 139 del 17/07/2015.

Per ulteriori periodi di assenza dal servizio si potrà ricorrere all'aspettativa.

Occorre ricordare che con la circolare 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999 è stata decentrata la **competenza**, fino ad oggi esclusivamente esercitata dalla Direzione

Centrale del Personale del Dipartimento, all'adozione dei provvedimenti relativi alla concessione di congedo straordinario e aspettativa.

Al fine di fornire un indirizzo univoco circa le modalità, la documentazione da produrre, gli effetti giuridici e gli aspetti retributivi interessanti tale istituto, il Dipartimento della P.S. ha emanato la circolare nr. 333-A/9807.F.6.2 del 6 agosto 2001.

Successivamente, il contratto relativo al terzo quadriennio (2002-2005) normativo per le forze di polizia a ordinamento civile (DPR 164/2002) e la circolare nr. 333-A/9807.B.6 del 24 gennaio 2003, hanno chiarito definitivamente i termini e le modalità applicative dell'istituto alla categoria dei lavoratori di Polizia.

Per il congedo parentale fruibile in forma frazionata non è stabilita una durata minima; è peraltro necessaria **l'alternanza tra la fruizione del beneficio e l'effettiva ripresa del servizio** (della durata di almeno un giorno) valido agli effetti interruttivi.

I turni di riposo settimanale e le festività non interrompono più periodi di congedo parentale, restando assorbiti e computati nella predetta astensione.

Comunicato stampa a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'INPS

Congedo parentale: pronta a giorni la specifica circolare applicativa; le misure di conciliazione saranno rese permanenti dal decreto ammortizzatori sociali

Roma, 13 agosto 2015 - Nell'articolo "Congedo parentale, falsa partenza", pubblicato oggi dal quotidiano "La Repubblica", si afferma che la possibilità di fruizione del congedo parentale su base oraria è offerta solo fino al 31 dicembre 2015. In merito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali conferma quanto aveva già precisato in un comunicato del 23 giugno, e cioè che la disposizione relativa alla possibilità di fruizione del congedo parentale su base oraria, finora prevista per il 2015, sarà resa permanente – come, peraltro, tutte le altre misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro contenute nel Decreto legislativo 81/2015 - con la prossima approvazione, in via definitiva, del Decreto legislativo in materia di ammortizzatori sociali, con il quale viene prevista la copertura permanente dei relativi oneri.

L'Inps precisa che pur se il decreto attuativo non contempla un periodo transitorio, la disciplina introdotta rende assolutamente necessario l'adeguamento delle procedure amministrative e gestionali sia da parte dell'Istituto sia da parte dei datori di lavoro.

Questo adeguamento è particolarmente complesso a fronte della nuova disciplina che pur introducendo una regola base contempla sempre la possibilità che accordi aziendali, anche di secondo livello, possano inserire una ulteriore disciplina di dettaglio che dovrà comunque essere gestita sia dall'Istituto che dalle Aziende.

L'Istituto, appena approvata la riforma, ha elaborato le linee di indirizzo amministrativo e sviluppato le implementazioni procedurali della nuova domanda di congedo parentale che, per mero errore materiale, sono state rese disponibili all'utenza in assenza del previsto parere conforme del Ministero.

La Circolare INPS e la procedura di acquisizione delle domande saranno rilasciate nei primi giorni della prossima settimana.

Si precisa, inoltre, che le domande già inviate in precedenza sono comunque valide ai fini della richiesta di autorizzazione e saranno istruite secondo le indicazioni contenute nella Circolare in corso di pubblicazione.



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCCS[®]
FINANZIAMENTI